Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale

# Sentenza n. 195 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Emanuela Navarretta decisione del 23 giugno 2022, deposito del 26 luglio 2022 comunicato stampa del 26 luglio 2022

# Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 214 del 2021

### parole chiave:

CITTADINANZA – CAUSE OSTATIVE ALL'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA – MORTE DEL CONIUGE – PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

### disposizione impugnata:

- art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91

### disposizioni parametro:

- artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione

#### dispositivo:

accoglimento

Con ordinanza n. 214 del 2021, il Tribunale ordinario di Trieste, sezione civile, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non esclude dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti dalla legge per la conclusione del relativo procedimento.

Nell'esaminare le questioni suddette, la Corte, in via preliminare, effettua un inquadramento sistematico della norma censurata.

L'art. 5 della legge n. 91 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 11, della legge 15 luglio 2009, n. 94, disciplina uno dei modi di acquisto di diritto della cittadinanza italiana, prevedendo che «[i]1 coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi».

La ratio della disciplina di cui all'art. 5 della legge n. 91 del 1992, nonché delle norme a esso correlate, prosegue la Corte, è quella di «offrire allo straniero o all'apolide un modo di acquisto della cittadinanza agevolato rispetto ai meccanismi concessori, sul presupposto della sua appartenenza a una comunità

Osservatorio sulla Corte costituzionale

Nomos 2-2022

familiare, fondata sul vincolo matrimoniale con un cittadino italiano». In particolare, il prolungamento, da sei mesi a due anni, del termine relativo alla durata del rapporto matrimoniale, operato dalla novella di cui alla legge n. 94 del 2009, ha voluto dare rilevanza, oltre che all'atto del matrimonio, alla partecipazione a un nucleo familiare, protratta per un determinato lasso di tempo.

Alla luce del quadro normativo, pertanto, è possibile rinvenire gli elementi costitutivi della situazione giuridica soggettiva diretta al conseguimento della cittadinanza nei requisiti, positivi e negativi, indicati dall'art. 5 della legge n. 91 del 1992, nonché dall'art. 6 della stessa legge, il quale prevede, quali preclusioni all'acquisto della cittadinanza, la condanna per taluni illeciti penali e la sussistenza di «comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica».

Premesso ciò, il giudice delle leggi passa a esaminare nel merito le questioni attinenti alla norma che ricomprende fra gli elementi ostativi al conferimento della cittadinanza il decesso del coniuge dell'istante – in quanto causa di scioglimento del matrimonio – verificatosi in pendenza del procedimento per il riconoscimento del diritto, dando precedenza alle censure relative alla violazione del principio di ragionevolezza.

In primo luogo, osserva la Corte, la scelta normativa di far gravare sull'istante anche il rischio della morte del coniuge, nella pendenza del procedimento, «equivale a porre a carico di chi ha già maturato i presupposti costitutivi del diritto al riconoscimento della cittadinanza un'alea che gli è totalmente estranea, che sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto alla cittadinanza». Lo straniero (o l'apolide) rimasto vedovo, infatti, ha vissuto nella comunità familiare, costituita in virtù del vincolo matrimoniale con il cittadino italiano, non solo per tutto il tempo richiesto dalla legge per presentare l'istanza di cittadinanza, ma anche per tutto il tempo successivo, sino a che l'evento naturale della morte ha reso impossibile la prosecuzione di tale rapporto.

Non è, pertanto, ragionevole, prosegue la Corte, negare il riconoscimento della cittadinanza a chi ha presentato, nella qualità di coniuge, la relativa istanza, già supportata dai presupposti costitutivi del diritto, per effetto di un evento naturale sottratto al suo dominio, del tutto estraneo alla sua condotta e che spezza fisiologicamente il legame giuridico.

La conclusione dell'irragionevolezza della norma censurata è confermata anche qualora quest'ultima sia riguardata alla luce della *ratio* ipotizzata dal giudice *a quo*, secondo il quale essa potrebbe essere identificata nella volontà di prevenire usi strumentali del matrimonio, eventualmente contratto al solo scopo di conseguire la cittadinanza.

Infatti, l'uso strumentale dell'istituto matrimoniale per poter conseguire la cittadinanza – negozio fittizio caratterizzato dal contrarre matrimonio senza dar seguito agli effetti giuridici dell'atto, con il solo scopo di conseguire la cittadinanza – risulta del tutto alieno rispetto all'evento naturale della morte, sopraggiunto in pendenza del procedimento amministrativo, evento che non consente affatto, di per sé, di far presumere la sussistenza di un matrimonio fittizio.

Agli occhi della Corte, pertanto, la norma che ascrive il decesso del coniuge, nella pendenza del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza, tra i fattori ostativi al suo riconoscimento, appare irragionevole rispetto a qualsivoglia giustificazione riferibile all'art. 5, comma 1, della legge n. 91 del 1992.

Alla luce di ciò, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge n. 91 del 1992, nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 7, comma 1. In altri termini, ha premura di precisare la Corte, la suddetta norma è illegittima «in quanto riferisce al momento dell'adozione del decreto, di cui all'art. 7, comma 1, anziché al momento della presentazione dell'istanza, l'accertamento del mancato scioglimento del matrimonio per morte del coniuge».

L'accoglimento di tale questione assorbe le ulteriori censure avanzate dal rimettente.

Lorenzo Madau